



Niente vincoli immediati e fondi ancora da trovare per i bonus

# Sicurezza, legge quadro in Emilia Romagna

DI SIMONE GIGLIOLI

**È** una legge quadro quella approvata il 25 febbraio dalla Regione Emilia Romagna su «Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile». Per diventare operative, le attività previste nella nuova norma necessiteranno quindi di futuri interventi integrativi da parte della Regione. Così come al momento non sono ancora note le risorse a disposizione per far funzionare la legge che saranno trovate nel bilancio.

Una parte importante della nuova legge è quella dedicata alla formazione. In quest'ambito la Regione prevede la realizzazione di apposite attività per i lavoratori delle imprese, i responsabili della sicurezza e quelli della vigilanza, oltre a tutti i professionisti autonomi, spesso presenti in cantiere (installatori, idraulici ecc.). Il coordinamento delle iniziative sarà raggiunto in futuro con appositi accordi fra l'ente, gli ordini e i colleghi professionali, insieme ad altri enti competenti, compresi i sindacati. I soggetti coinvolti continueranno a svolgere un ruolo importante nelle attività formative, impiegando risorse proprie.

Per razionalizzare l'attività amministrativa, la Regione promuoverà con gli altri enti pubblici competenti, come Inail e Ispesl, accordi per il miglioramento dell'efficienza e l'efficacia della vigilanza e controllo dei cantieri. La semplificazione riguarderà pertanto gli adempimenti,

## OBBLIGHI RINVIATI A PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

*Le disposizioni non ancora operative della legge sulla sicurezza*

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Formazione</b><br/>Prevista per dipendenti e autonomi</li> <li>■ <b>Procedure</b><br/>Esteso il monitoraggio nei cantieri anche tramite accordi con Inps, Inail e Ispesl</li> <li>■ <b>Osservatorio</b><br/>Futuro sistema che integra le informazioni di Asl, enti locali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Requisiti tecnici</b><br/>Atti d'indirizzo con i requisiti tecnici per manutenzioni</li> <li>■ <b>Incentivi</b><br/>Futuri vantaggi economici ai committenti per operatori che superano i livelli di sicurezza previsti dalla normativa vigente.</li> <li>■ <b>Fondi</b><br/>Da recuperare dal bilancio</li> </ul> |
|---|--|

il trasferimento dei documenti (rilascio o ricevimento), nonché il monitoraggio e vigilanza nei cantieri tramite sistemi informatici per la rilevazione delle presenze. La Regione si assegna anche una funzione di osservatorio per la sicurezza e il lavoro, svolta con l'istituzione di un sistema informativo. Quest'ultimo sarà integrato dai dati messi a disposizione da Asl, enti locali e altri enti pubblici come Inail, Inps e Ispesl.

A essere definiti in seguito saranno anche i requisiti tecnici cogenti previsti nella Lr 31/2002 e gli incentivi per i soggetti virtuosi. Per quanto riguarda i primi, destinati a soddisfare le esigenze in materia di sicurezza quando la manutenzione di un edificio esistente implica lavori peri-

colosi, il testo attribuisce all'assemblea l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento. Entro sei mesi dalla loro pubblicazione, gli atti dovranno essere recepiti anche nei regolamenti edilizi dei Comuni.

### GLI INCENTIVI

Nel caso degli incentivi, la Regione ha scelto di stabilire, sempre attraverso un confronto con gli enti interessati, i futuri vantaggi economici per quei committenti che scelgono di affidare l'esecuzione dei lavori a quei soggetti operanti in base ai principi di responsabilità sociale.

Gli incentivi andranno anche alle imprese: chi parteciperà ai prossimi bandi regionali per i contributi sarà valutato per l'impegno a raggiungere livelli di sicurezza superiori a quelli previsti dalle norme vigenti, che saranno stabiliti dalla Giunta con un apposito atto. ■

@  
La legge sulla sicurezza su:  
[www.edilziaterritorio.ilsole24ore.com](http://www.edilziaterritorio.ilsole24ore.com)